

Brescia, lì 30.06.2018

SPETT.LE CLIENTE

Oggetto: Acquisto carburanti: proroga validità schede carburanti ma senza contanti

Per andare incontro alle esigenze degli operatori, è stato emanato il DL 28.6.2018 n. 79, che dispone il **rinvio dell'obbligo di fatturazione elettronica dall'1.7.2018 all'1.1.2019 limitatamente alle cessioni di benzina e gasolio effettuate presso impianti stradali di distribuzione**.

Viene conseguentemente rinviauto all'1.1.2019 anche l'obbligo previsto, per la generalità dei soggetti passivi IVA, di documentare mediante fattura elettronica detti acquisti di carburante.

Pertanto, fino al 31.12.2018, gli acquisti di benzina e gasolio presso impianti stradali di distribuzione potranno continuare ad essere documentati mediante i mezzi finora previsti, quali:

- **la scheda carburante (viene infatti rinviata all'1.1.2019 l'abrogazione del DPR 444/97);**
- in alternativa all'utilizzo della scheda carburante, il pagamento esclusivo dei rifornimenti mediante i mezzi "tracciabili" di cui all'art. 1 co. 3-bis del DPR 444/97 (carte di credito, di debito e prepagate, emesse da operatori finanziari soggetti all'obbligo di comunicazione di cui all'art. 7 co. 6 del DPR 605/73).

MODALITÀ DI PAGAMENTO DELLE CESSIONI DI CARBURANTE

L'art. 1 co. 922 e 923 della L. 205/2017 ha stabilito che, con decorrenza dall'1.7.2018, sono subordinate al pagamento dei rifornimenti mediante mezzi "tracciabili":

- la detrazione dell'IVA assolta in relazione all'acquisto di carburanti e lubrificanti (art. 19-bis lett. d) del DPR 633/72);
- la deduzione del costo sostenuto per le medesime operazioni (art. 164 co. 1-bis del TUIR).

Poiché la proroga contenuta nel DL 79/2018 non riguarda tali disposizioni, le stesse entrano in vigore dall'1.7.2018.

STRUMENTI DI PAGAMENTO "TRACCIABILI"

La legge di bilancio 2018 ha previsto che per la deducibilità dei costi di acquisto di carburante e la detraibilità della relativa IVA assolta è necessario l'utilizzo di specifici mezzi di pagamento, ossia:

- carte di credito,
- carte di debito,
- carte prepagate, emesse da operatori finanziari soggetti all'obbligo di comunicazione di cui all'art. 7 co. 6 del DPR 605/73 (art. 1 co. 922 - 923 della L. 205/2017).

ALTRI STRUMENTI DI PAGAMENTO IDONEI

Con il provv. Agenzia delle Entrate 4.4.2018 n. 73203 sono stati individuati gli altri mezzi di pagamento ritenuti idonei ai fini della detrazione dell'IVA relativa all'acquisto di carburanti e lubrificanti:

- assegni, bancari e postali, circolari e non, nonché vaglia cambiari e postali di cui, rispettivamente, al RD 21.12.33 n. 1736 e al DPR 14.3.2001 n. 144;
- mezzi di pagamento elettronici previsti dall'art. 5 del DLgs. 7.3.2005 n. 82,

Secondo le linee guida emanate dall'Agenzia per l'Italia Digitale con la determinazione 22.1.2014 n. 8, punto 5, tra cui, a mero titolo esemplificativo: – addebiti diretti; – bonifici bancari o postali; – bollettini postali; – carte di debito, di credito, prepagate ovvero altri strumenti di pagamento elettronico disponibili, che consentano l'addebito in conto corrente.

Pertanto, sulla base delle indicazioni contenute nel suddetto provv. Agenzia delle Entrate 4.4.2018 n. 73203, sono idonei ai fini in esame anche i pagamenti effettuati tramite carte di credito, di debito e prepagate emesse da operatori finanziari non soggetti all'obbligo di comunicazione di cui all'art. 7 co. 6 del DPR 605/73.

Gli elencati strumenti di pagamento sono da considerare idonei anche ai fini della deducibilità dei costi sostenuti (circ. Agenzia delle Entrate 30.4.2018 n. 8). Inoltre, nelle motivazioni del provv. Agenzia delle Entrate 4.4.2018 n. 73203 e nella circ. Agenzia delle Entrate 30.4.2018 n. 8 si dà conto delle peculiarità di alcuni strumenti di pagamento (es. utilizzo di carte e buoni carburante).

Studio Dott. Begni & Associati